

SOCIETA' ELICA ENERGIA

**Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. D.D. n. 2468 del 23 luglio 2012 Provincia di Foggia.**

**OGGETTO:** PARERE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CHIEUTI LOCALITA' MUCCHITTA MEZZARAZZA-CAMPO DI BOVE DELLA POTENZA PARI A MW 43,2 - SOCIETA' PROPONENTE ELICA ENERGIA SRL

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;
- La Regione Puglia con L. R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all' 'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";
- Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;
- Con deliberazione di Giunta n. 72 del 07/03/2011 è stato rinnovato il suddetto Comitato Tecnico per la V.I.A. ;

Con D.D. n 28 del 10 gennaio 2012, che integralmente si richiama, è stato espresso parere negativo in merito alla istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, inoltrata a questo Ufficio dalla società Elica Energia srl, per la realizzazione di un parco eolico da realizzare nel comune di Chieuti localita' Mucchietta Mezzarazza - Campo di Bove - - potenza pari a MW 43.2, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 11/2001 così come modificata dalla L.R. 14/06/2007 n. 17; L.R. 03/08/2007 n.25; L. R. 3 I /12/2007 n.40.

La società Elica Energia ha impugnato innanzi al T.A.R. Puglia la predetta Determinazione Dirigenziale n. 28 e il 5 aprile 2012 la Prima Sezione del medesimo T.A.R. ha emesso l'ordinanza n. 237 che nel sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, ordina alla Provincia di Foggia di valutare la documentazione integrativa prodotta dalla società in parola in data 22/12/2011 e assunta al prot. dell'Ente con n. 83258;

Il Comitato per la V.I.A. nella seduta del 17/05/2012, ha preso atto dell'ordinanza del T.A.R. n. 237/2012 ed ha valutato la documentazione presentata dalla società Elica Energia il 22/12/2011 sopra citata e prodotta in riscontro al la comunicazione del preavviso di rigetto. Il Comitato, nella medesima seduta, si è così così si espresso: "Il Comitato, esaminata la suddetta documentazione unitamente a tutti gli altri aspetti inerenti l'impatto ambientale del parco eolico, ritiene di dover estendere al suddetto progetto le stesse considerazioni di carattere naturalistico già espresse per un altro progetto presentato in area attigua da altra ditta che presenta le stesse peculiarità ambientali, ossia: l'intervento potrebbe interferire negativamente con la nidificazione del Falco lanario. L'impianto interferisce con aree di sosta dei rapaci e altre specie di uccelli veleggiatori (cicogne e gru). La presenza di forre e boschi rappresenta un habitat idoneo per molte specie di chiroterri. Gli aerogeneratori distanze dai margini delle forre, caratterizzate da vegetazione naturale tali da interferire direttamente sul popolamento animale. Per tutti i descritti aspetti l'area di progetto si presenta non idonea e pertanto il Comitato esprime parere sfavorevole" .

Lo scrivente settore con nota del 28 maggio 2012 con prot n. 39907, ha provveduto ad inviare alla società proponente la comunicazione ex art 10 bis L.15/2005;

La società Elica Energia con nota del 12 giugno 2012 assunta al prot. con n. 44337 ha riscontrato la suddetta comunicazione ex art 10 bis deducendo l'inammissibilità delle argomentazioni poste a sostegno del preavviso di rigetto ed invitando lo scrivente Settore al riesame del progetto entro i limiti prefissati dalla Prima Sezione del T.A.R. Puglia con l'ordinanza n. 237/2012;

Il Comitato per la V. I.A. nella seduta del 17/07/2012, ha preso atto delle osservazioni alla comunicazione ex art 10 bis del 12/06/12 assunte con prot. 44337, riesaminata la documentazione osserva quanto segue *"considerato che nel sito si riscontra la presenza di specie faunistiche di interesse comunitario quali il lanario e la popolazione di chirotteri, nonché la particolare morfologia del territorio; l'area si presta ad essere interessata da flussi migratori dell'avifauna e pertanto si ritiene che dovrà essere attuata specifica attività di monitoraggio sui diversi aspetti faunistici le cui metodologie dovranno essere concordate e validate dall'ISPRA (già Istituto Nazionale Fauna Selvatica A.Ghigi) e dall'Ufficio Parchi della Regione Puglia, ed i risultati dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza di Servizi di cui all'art 12 D. LGS 387/2003. Inoltre il Comitato ritiene di demandare in sede di Autorizzazione Unica, la puntuale verifica della situazione vincolistica dell'area in relazione ai vincoli paesaggistici di cui all'art 142 (vincoli ope-legis) del D.LGS 42/2004, stante l'importanza e la delicatezza dell'area. Si conclude di esprimere parere favorevole richiamando puntualmente le prescrizioni sopra specificate"*.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti da proposte progettuali presentate nella stessa area e conseguenti ad istruttoria regionale antecedente il 14 giugno 2007 (L.R. n° 17/2007).

Preso atto del parere tecnico di V.I.A espresso dal Comitato Tecnico per la V.I.A.

- Visti gli elaborati;
- Ritenuto non ci siano motivazioni ostative al rilascio del parere in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale di che trattasi;

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 163 che consente l'esercizio provvisorio del Bilancio di esercizio 2012

- Vista la documentazione acquisita agli atti di questo Ufficio;
- Vista la deliberazione del consiglio Provinciale n. 32 del 27/06/2011, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
- Visto il Decreto Presidenziale n°19 del 15/06/09, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Dattoli la Direzione del Settore dell'Ambiente così come previsto nell'ambito dell'Area 3 (Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale);
- Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 236 del 29/07/2011 con la quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi Provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione per l'esercizio finanziario 2010;
- Vista la deliberazione di G.P. n. 235 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2011;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

#### **D E T E R M I N A**

- Di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale, per la realizzazione di un parco eolico da realizzare nel comune di Chieuti localita' Mucchietta Mezzarazza - Campo di Bove - potenza pari a MW 43,2, società proponente Elica Energia srl, precisando che l'area si presta ad essere interessata da flussi migratori dell'avifauna e pertanto dovrà essere attuata specifica attività di

monitoraggio sui diversi aspetti faunistici le cui metodologie dovranno essere concordate e validate dall'ISPRA (già Istituto Nazionale Fauna Selvatica A.Ghigi) e dall'Ufficio Parchi della Regione Puglia ed i risultati, dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza di Servizi di cui all'art 12 D.LGS 387/2003. Inoltre si demanda in sede di Autorizzazione Unica, la puntuale verifica della situazione vincolistica dell'area in relazione ai vincoli paesaggistici di cui all'art 142 (Vincoli ope-legis) del D.LOS 42/2004, stante l'importanza e la delicatezza dell'area.

- Di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento è relativo alla sola V.I.A. e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge e, inoltre, non prende in esame eventuali sovrapposizioni con parchi già realizzati e/o autorizzati che andranno verificate e risolte in sede di rilascio dell'autorizzazione unica;
- di dare atto altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate.

IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni D'Attoli